FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0099/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0082/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.:

Amedeo Citarella - Presidente
Monica Coscia - Componente
Valentino Fedeli - Componente (Relatore)
Francesco Ranieri - Componente
Angelo Venturini - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 27 ottobre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 7251/1371pf25-26/GC/PN/fm del 30 settembre 2026, depositato il 1° ottobre 2026, nei confronti del sig. Oreste Cavaliere nonché della società ASD AVC Vogherese 1919, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Trattasi di due distinti lodi arbitrali, non adempiuti dalla società ASD AVC Vogherese 1919, che era stata obbligata ai relativi pagamenti in favore dei rispettivi ricorrenti, propri tesserati, nel perentorio termine stabilito dall'art. 94 ter NOIF, di giorni trenta decorrenti dalla data di comunicazione dei lodi.
Con il primo lodo, emesso il 14 aprile 2026 (vertenza CAA 38/25-26), il Collegio arbitrale LND – AIAC per le controversie tra allenatori e società della LND, aveva fatto obbligo alla società ASD AVC Vogherese 1919 di corrispondere al ricorrente sig. Luca Di Lauri, allenatore munito di licenza UEFA B iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, quale responsabile della squadra Juniores Nazionali Under 19 stagione sportiva 2024-25 della società chiamata nel procedimento, l'importo di € 6.400,00 (al netto di rivalutazione monetaria ed interessi) a titolo di compensi pattuiti tra le parti, che non erano stati pagati, oltre alla complessiva somma di € 325,00 per i compensi del Collegio arbitrale e per i diritti di cancelleria.
Con il secondo lodo, emesso il 24 aprile 2026 (vertenza 218/2025), il Collegio arbitrale LND – AIC per le controversie tra calciatori e società della LND, aveva fatto obbligo alla medesima società ASD AVC Vogherese 1919 di corrispondere al calciatore ricorrente sig. Mirco Vassallo la somma lorda di € 7.103,85 per compensi inerenti al contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sottoscritto dalle parti per la stagione sportiva 2024-25, oltre ad € 1.058,32 per rimborso spese di trasferta, a € 100,00 per spese di lite e ad € 250,00 per i compensi del Collegio arbitrale.
Entrambi i lodi erano stati consegnati alla Pec della società ASD AVC Vogherese 1919 il primo in data 15 aprile 2026 ed il secondo in data 19 maggio 2026.
La Segreteria del Dipartimento Interregionale FIGC – LND, con due segnalazioni recanti le date del 26 maggio e 1° luglio 2026, informava la Procura Federale che la società sopra richiamata non aveva effettuato i pagamenti stabiliti dai lodi; tale ultima segnalazione era preceduta in data 9 giugno 2026 da quella del Di Lauri, che evidenziava che la società nulla gli aveva corrisposto e sollecitava l'adozione di sanzioni disciplinari a carico della società.
Su tali premesse, la Procura Federale, aperto il fascicolo ed acquisiti gli atti relativi ai lodi arbitrali, deferiva a questo Tribunale il sig. Oreste Cavaliere, all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società ASD AVC Vogherese 1919, al quale contestava la violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F. e all'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto al tecnico sig. Luca Di Lauri la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. Controversie tra Allenatori e Società Lega Nazionale Dilettanti, pari ad euro 6.400,00 oltre oneri, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo emesso in data 14 aprile 2026 e notificato in data 15 aprile 2026, nell'ambito della vertenza n. CAA 38.2526, ed altresì per non aver corrisposto al calciatore sig. Mirco Vassallo la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. Controversie tra Calciatori e Società Lega Nazionale Dilettanti, pari ad euro 8.162,67 oltre oneri, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo emesso in data 24 aprile 2026 e notificato in data 19 maggio 2026, nell'ambito della vertenza n. 218/2025.
Veniva altresì deferita la società ASD AVC Vogherese 1919 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Oreste Cavaliere così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La fase predibattimentale

Raggiunto dalla CCI, notificatagli il 4 settembre 2026, il sig. Cavaliere, per sé e per la società da lui rappresentata, non chiedeva di essere sentito, né depositava scritti difensivi, sicché la Procura federale ai sensi dell'art. 125 primo comma CGS ha formulato entrambe le incolpazioni mediante l'atto di deferimento a giudizio di che trattasi.

Il dibattimento

Alla udienza del 27 ottobre 2026, tenutasi in modalità video conferenza, si è collegato per la Procura Federale l'avv. Nicola Pagnotta, il quale si è riportato al deferimento e ne ha chiesto l'integrale accoglimento con l'adozione delle seguenti sanzioni: per il sig. Oreste Cavaliere mesi 7 (sette) di inibizione, di cui mesi 6 (sei) quale minimo edittale e mesi 1 (uno) per la continuazione della violazione, trattandosi di un secondo inadempimento in aggiunta al primo; per la società ASD AVC Vogherese 1919 la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra nella prima stagione utile.
Il deferito e la società ASD AVC Vogherese non si sono collegati, né hanno trasmesso e/o depositato scritti a difesa.
Il Tribunale si è riservato di decidere.

La decisione

L'art. 94 ter NOIF, al comma quinto prevede che il pagamento a calciatori/calciatrici, agli allenatori/allenatrici ed ai preparatori atletici delle società della LND di somme accertate con lodo emesso dal competente Collegio arbitrale deve essere effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione e che, decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31 comma sesto CGS.
La norma prevede altresì che, persistendo la morosità della società per le decisioni del Collegio arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la società inadempiente non sarà ammessa al campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.
L'art. 31 CGS, inerente alle violazioni in materia gestionale ed economica, direttamente riconducibili alla violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità richiamati all'art. 4 CGS, prevede al comma sesto che il mancato pagamento nel termine previsto dall'art. 94 ter NOIF di giorni trenta dalla comunicazione del lodo delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND, che costituisce illecito disciplinare, comporta per la società inadempiente la sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica e, ai sensi del successivo comma settimo, la sanzione della inibizione non inferiore a mesi sei a carico di dirigenti, soci e non soci di cui all'art. 2 comma secondo CGS e collaboratori della società inadempiente, che abbiano partecipato all'illecito di cui sopra.
Nel caso oggetto del deferimento è certa la sussistenza delle violazioni ascritte al Cavaliere e, per responsabilità diretta, alla società da lui presieduta, non potendo dubitarsi del fatto, sorretto da prove incontestabili, che né il Di Lauri, né il Vassallo siano stati pagati dalla società di quanto a loro liquidato dai due lodi.
Risulta altresì che la società ASD AVC Vogherese 1919, che non si è difesa al pari del suo legale rappresentante, aveva ricevuto sulla propria Pec entrambe le decisioni del Collegio arbitrale e che il termine perentorio di giorni trenta decorrente dalle date delle comunicazioni non era stato rispettato.
Ritiene pertanto questo Tribunale che le sanzioni chieste dalla Procura Federale siano congrue, essendo stato conteggiato per il Cavaliere l'incidenza della continuazione, trattandosi di una ulteriore violazione rispetto alla prima e per la società un punto di penalizzazione in classifica per ogni violazione, quindi due punti in totale, da scontarsi nel campionato di competenza della prima squadra della prima stagione utile, atteso che la società risulta attualmente inattiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Oreste Cavaliere, mesi 7 (sette) di inibizione;
- alla società ASD AVC Vogherese 1919, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nel campionato di competenza della prima stagione sportiva utile.

IL RELATORE
Valentino Fedeli

IL PRESIDENTE
Amedeo Citarella

Depositato in data 2 novembre 2026.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO
Marco Lai